

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3		
Missioni valevoli nella seduta del 15 dicembre 2004	3	(Sezione 2 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	5
Progetti di legge (Annunzio)	3	(Sezione 3 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	7
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	3	(Sezione 4 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	8
Documento ministeriale (Trasmissione)	4	(Sezione 5 – Articolo 4 e relative proposte emendative)	26
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 6 – Articolo 5 e relative proposte emendative)	29
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	4	(Sezione 7 – Articolo 6 e relative proposte emendative)	30
Proposta di legge n. 2055	5		
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	5		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 15 dicembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Calzolaio, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Franz, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Moroni, Paroli, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buemi, Carlo Buttiglione, Calzolaio, Carboni, Cè, Cicu, Cola, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fanfani, Fini, Fiori, Franz, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Mazzoni, Micciché, Molgora, Moroni, Paroli, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pisapia, Pistone,

Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 dicembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

AMORUSO: « Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti fitosanitari contenenti principi attivi naturali » (5486);

MAURO: « Disposizioni per favorire la revisione degli studi di settore e garantire la trasparenza della formazione dei prezzi dei beni di consumo nel settore agroalimentare » (5487).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione della Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 14 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente di previdenza dei periti industriali (EPPI), per l'esercizio 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 287).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 14 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) — Fondazione, per l'esercizio 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 288).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 14 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), per l'esercizio 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 289).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 10 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sulla formazione continua in Italia, relativa all'anno 2004 (doc. XLII, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: CIRIELLI ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, IN MATERIA DI ATTENUANTI GENERICHE, DI RECIDIVA, DI GIUDIZIO DI COMPARAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI REATO PER I RECIDIVI (2055)

(I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge)

(A.C. 2055 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 11.

(A.C. 2055 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 1.

1. L'articolo 62-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 62-*bis* – (*Attenuanti generiche*). – Il giudice, indipendentemente dalla circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una

sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano:

1) ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma;

2) a tutti i delitti, non colposi, dai quali derivi la morte di una o più persone;

3) ai delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqies*, 609-*bis* e 609-*octies*;

4) a tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo internazionale;

5) ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Prima dell'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 01. – 1. All'articolo 62 del codice penale, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:

« 7) l'essere persona che, al momento della commissione del fatto abbia com-

piuto settanta anni di età e che, al momento della sentenza, non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 99 del codice penale.

01. 010. (*Testo modificato nel corso della seduta*) La Commissione.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Bonito, Carboni, Finocchiaro, Siniscalchi, Grillini, Mancini, Magnolfi, Kessler, Lucidi.

Sopprimerlo.

* **1. 2.** Pisapia.

Sopprimerlo.

* **1. 10.** Fanfani, Cento, Mantini.

Sopprimerlo.

* **1. 13.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, sopprimere il secondo comma.

1. 3. Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 62-bis, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133, comma primo, numero 3) e comma secondo, del codice penale nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni. »

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « tre » e « sei » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « cinque » e « dieci »;

b) al secondo comma, le parole: « quattro » e « nove » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « sette » e « dodici »;

c) al quarto comma, le parole: « quattro » e « dieci » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « sette » e « quindici » e le parole: « cinque » e « quindici » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « dieci » e « ventiquattro ».

3. All'articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: « fino a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni ».

1. 100. La Commissione.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 9.

All'emendamento 1.9, sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma.

0. 1. 9. 2. Cirielli.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, sostituire il secondo comma, con il seguente:

Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133, comma primo numero 3 e comma secondo del codice penale:

1) nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma;

2) in relazione ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione

dell'ordine democratico o di terrorismo internazionale, ovvero ai delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 600-*octies*, o indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

1. 9. Mario Pepe.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, sostituire il secondo comma con il seguente: Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma.

1. 11. Gamba, Raisi.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 1).

1. 4. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 2).

1. 5. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 3).

1. 6. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 4).

1. 7. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 5).

1. 8. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto di quanto indicato all'articolo 133, comma primo, numero 3, e comma secondo del codice

penale in relazione ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di terrorismo internazionale, ovvero ai delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 609-*bis* e 609-*octies*, ovvero ai delitti non colposi dai quali derivi la morte di una o più persone, ovvero ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale »

1. 12. Gamba, Raisi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. — 1. Dopo l'articolo 62-*bis* del codice penale, è aggiunto il seguente:

« ART. 62-*ter*. (*Circostanza attenuante per il comportamento pregresso*). — 1. Salvo per i reati previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena, ad ogni effetto penale, è diminuita di un terzo quando il colpevole non sia stato condannato per un delitto con sentenza definitiva ».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Quando concorrono circostanze aggravanti con la circostanza attenuante di cui all'articolo 62-*ter* si fa luogo soltanto alla diminuzione di pena da questa stabilita, dichiarandola prevalente ad ogni effetto penale. »

1. 01. Mario Pepe.

(A.C. 2055 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi

previsti dall'articolo 99, quarto comma, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

- * **2. 1.** Lucidi, Finocchiaro, Bonito, Grillini, Magnolfi, Kessler, Mancini, Carboni, Siniscalchi.

Sopprimerlo.

- * **2. 2.** Pisapia.

Sopprimerlo.

- * **2. 4.** Fanfani, Cento, Mantini.

Sopprimerlo.

- * **2. 5.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: del presente articolo *fino a:* per la quale *con le seguenti:* precedenti non si applicano, oltre ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed alle circostanze per le quali.

- 2. 6.** Lussana.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: , esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma.

- 2. 3.** Pisapia.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: ed a qualsiasi altra *con le seguenti:* e le circostanze inerenti alla determinazione a commettere reati da parte di persone non imputabili o non punibili. Si applica altresì qualsiasi altra.

- 2. 100.** La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.101 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 2.101 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, .

- 0. 2. 101. 1.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Mario Pepe, Antonio Leone.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: dall'articolo 99, quarto comma, *con le seguenti:* dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, numero 4.

- 2. 101.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2055-A – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 3.

1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 99 – (*Recidiva*). – Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne

commette un altro, è sottoposto ad un aumento di un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena è aumentata di un terzo:

1) se il nuovo reato è della stessa indole;

2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

- * **3. 1.** Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Lucidi, Carboni, Mancini, Grillini.

Sopprimerlo.

- * **3. 6.** Pisapia.

Sopprimerlo.

- * **3. 30.** Fanfani, Cento, Mantini.

Sopprimerlo.

- * **3. 33.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, capoverso ART. 99, primo comma, sostituire le parole: per un reato con le seguenti: per un delitto non colposo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al primo comma, sostituire le parole: nuovo reato con le seguenti: nuovo delitto non colposo;

ai commi secondo, quarto e quinto, sostituire, ovunque ricorra, la parola: reato con le seguenti: delitto non colposo.

- ** **3. 22.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Ghedini.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 99, primo comma, sostituire le parole: per un reato con le seguenti: per un delitto doloso.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al primo comma, sostituire le parole: nuovo reato con le seguenti: nuovo delitto doloso;

ai commi secondo, quarto e quinto, sostituire, ovunque ricorra, la parola: reato con le seguenti: delitto doloso.

- ** **3. 31.** Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 99, primo comma, sostituire le parole: per un reato con le seguenti: per un delitto non colposo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al primo comma, sostituire le parole: nuovo reato con le seguenti: nuovo delitto non colposo;

ai commi secondo, quarto e quinto, sostituire, ovunque ricorra, la parola: reato con la seguente: delitto non colposo.

3. 32. Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 99, primo comma, sostituire le parole: per un reato con le seguenti: per un delitto.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al primo comma, sostituire le parole: nuovo reato con le seguenti: nuovo delitto;

ai commi secondo, quarto e quinto, sostituire, ovunque ricorra, la parola: reato con la seguente: delitto.

3. 7. Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 99, primo comma, sostituire le parole da: è sottoposto fino a: sesto con le seguenti: può essere sottoposto ad un aumento di un terzo.

3. 20. Mario Pepe.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 99, primo comma, sostituire le parole: è sottoposto con le seguenti: può essere sottoposto.

3. 8. Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso ART. 99, primo comma, sostituire le parole: di un sesto con le seguenti: fino a un sesto.

* **3. 2.** Kessler, Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso ART. 99, primo comma, sostituire le parole: di un sesto con le seguenti: fino a un sesto.

* **3. 34.** Cirielli.

Al comma 1, capoverso ART. 99, sopprimere il secondo comma.

3. 13. Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 99, secondo comma, alinea, sostituire le parole: è aumentata di un terzo con le seguenti: può essere aumentata fino alla metà.

3. 21. Mario Pepe.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 99, secondo comma, alinea, sostituire le parole: è aumentata di con le seguenti: può essere aumentata fino a.

3. 10. Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso ART. 99, secondo comma, alinea, sostituire le parole: è aumentata con le seguenti: può essere aumentata.

3. 9. Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso ART. 99, secondo comma, alinea, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: fino a un terzo.

* **3. 3.** Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso ART. 99, secondo comma, alinea, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: fino a un terzo.

* **3. 35.** Cirielli.

Al comma 1, capoverso ART. 99, secondo comma, sopprimere il numero 1).

3. 14. Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 99, secondo comma, sopprimere il numero 2).

3. 15. Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 99, secondo comma, sopprimere il numero 3).

3. 16. Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 99, sopprimere il terzo comma.

3. 17. Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 99, terzo comma, sostituire le parole: è della metà con le seguenti: può essere fino alla metà.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sostituire le parole: è della metà con le seguenti: può essere fino alla metà.

3. 11. Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso ART. 99, terzo comma, sostituire le parole: della metà con le seguenti: fino alla metà.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sostituire le parole: della metà con le seguenti: fino alla metà.

3. 4. Kessler, Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso ART. 99, sopprimere il quarto comma.

3. 18. Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 99, quarto comma, sostituire le parole: è di due terzi con le seguenti: può essere fino a due terzi.

3. 12. Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso ART. 99, quarto comma, sostituire le parole: di due terzi con le seguenti: fino a due terzi.

* **3. 5.** Kessler, Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso ART. 99, quarto comma, sostituire le parole: di due terzi con le seguenti: fino a due terzi.

* **3. 38.** Cirielli.

Al comma 1, capoverso ART. 99, sopprimere il quinto comma.

3. 19. Pisapia.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
3. 40 DEL GOVERNO

All'emendamento 3. 40. del Governo, dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché di uno dei delitti di cui agli articoli da 314 a 322-bis del codice penale,

0. 3. 40. 1. Fanfani, Mantini.

Al comma 1, capoverso ART. 99, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto ».

3. 40. (Testo modificato nel corso della seduta) Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 3. 015
DEL GOVERNO.

All'articolo aggiuntivo 3.015, sopprimere il comma 1.

0. 3. 015. 1. Fanfani, Mantini.

All'articolo aggiuntivo 3.015, comma 1, capoverso, sostituire le parole da: « sono commessi da soggetti » fino a: « articolo 99,

quarto comma » con le seguenti: « sono tra quelli indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ».

0. 3. 015. 3. Lussana.

All'articolo aggiuntivo 3.015, sopprimere il comma 2.

0. 3. 015. 2. Fanfani, Mantini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis – 1. All'articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave ».

2. All'articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale ».

3. 015. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
3. 010 DELLA COMMISSIONE.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 1.

* **0. 3. 010. 1.** Bonito, Finocchiaro, Sini-scalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 1.

* **0. 3. 010. 37.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 1.

* **0. 3. 010. 64.** Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 157 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. »

0. 3. 010. 77. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, sostituire il capoverso ART. 157 con il seguente:

« ART. 157. *(Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).*- La prescrizione estingue il reato se non è esercitata l'azione penale:

1) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

2) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

3) in cinque anni, se si tratta di reato per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni o la pena dell'arresto o della multa;

4) in tre anni per tutti gli altri reati.

Prima dell'esercizio dell'azione penale la prescrizione non opera per i delitti di strage se dal fatto deriva la morte di più persone e di genocidio.

Dopo l'esercizio dell'azione penale la prescrizione estingue il reato:

1) in cinque anni nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma;

2) in quattro anni nelle ipotesi di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma.

Al fine del computo dei termini di cui al terzo comma non si tiene conto dei giorni impiegati per la deliberazione della sentenza. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Non si tiene conto delle circostanze attenuanti soggettive che non siano obiettivamente valutabili al momento dell'esercizio dell'azione penale. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti ad effetto speciale si applicano anche a tale effetto le disposizioni di cui all'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo solamente alla pena detentiva.

Quando si procede congiuntamente per più reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, il termine più ampio di cui al terzo comma opera per tutti i reati«.

* **0. 3. 010. 3.** Finocchiaro, Bonito, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, sostituire il capoverso ART. 157 con il seguente:

« ART. 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).- La prescrizione estingue il reato se non è esercitata l'azione penale:

1) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

2) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

3) in cinque anni, se si tratta di reato per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni o la pena dell'arresto o della multa;

4) in tre anni per tutti gli altri reati.

Prima dell'esercizio dell'azione penale la prescrizione non opera per i delitti di strage se dal fatto deriva la morte di più persone e di genocidio. Dopo l'esercizio dell'azione penale la prescrizione estingue il reato:

1) in cinque anni nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma;

2) in quattro anni nelle ipotesi di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma.

Al fine del computo dei termini di cui al terzo comma non si tiene conto dei giorni impiegati per la deliberazione della sentenza.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Non si tiene conto delle circostanze attenuanti soggettive che non siano obiettivamente valutabili al momento dell'esercizio dell'azione penale.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti ad effetto speciale si applicano anche a tale effetto le disposizioni di cui all'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo solamente alla pena detentiva.

Quando si procede congiuntamente per più reati connessi ai sensi dell'articolo 12

del codice di procedura penale, il termine più ampio di cui al terzo comma opera per tutti i reati ».

* **0. 3. 010. 60.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sopprimere il primo comma.

0. 3. 010. 2. Pisapia, Russo Spena.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sostituire il primo comma, con il seguente:

La prescrizione estingue il reato:

1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

0. 3. 010. 73. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sostituire il primo comma, con il seguente:

La prescrizione estingue il reato:

1) in venticinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena

della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

4) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5) in cinque anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

* **0. 3. 010. 9.** Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sostituire il primo comma, con il seguente:

La prescrizione estingue il reato:

1) in venticinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

4) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5) in cinque anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

* **0. 3. 010. 41.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, premettere le parole: Salvo quanto previsto dal secondo comma,

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

primo comma, sostituire le parole: sei anni con *le seguenti:* dieci anni;

dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Per i reati previsti dal Libro II, titoli XII e XIII, la prescrizione estingue il reato:

1) in ventiquattro anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a venti anni;

3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a dieci anni;

4) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima inferiore a dieci anni.

0. 3. 010. 98. Cirielli.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, premettere le parole: Salvo quanto previsto dal secondo comma.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

primo comma, sostituire le parole: sei anni con *le seguenti:* otto anni;

dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Per i reati previsti dal Libro II, titoli XII e XIII, la prescrizione estingue il reato:

1) in ventiquattro anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a venti anni;

3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a dieci anni;

4) in otto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima inferiore a dieci anni.

0. 3. 010. 99. Cirielli.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, premettere le parole: Salvo quanto previsto dal secondo comma,

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Per i reati previsti dal Libro II, titoli XII e XIII, la prescrizione estingue il reato:

1) in ventiquattro anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a venti anni;

3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a dieci anni;

4) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a cinque anni;

5) in sei anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione inferiore a cinque anni o la pena della multa.

0. 3. 010. 97. Cirielli.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, dopo le parole: corrispondente al aggiungere le seguenti: doppio del.

0. 3. 010. 70. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, dopo le parole: dalla legge aggiungere le seguenti: aumentata della metà.

* **0. 3. 010. 8.** Finocchiaro, Carboni, Bonito, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, dopo le parole: dalla legge aggiungere le seguenti: aumentata della metà.

* **0. 3. 010. 40.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, dopo le parole: dalla legge aggiungere le seguenti: aumentata della metà.

* **0. 3. 010. 72.** Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, sostituire le parole da: sei anni fino a: quattro anni con le seguenti: dieci anni se si tratta di delitto e a cinque anni.

0. 3. 010. 71. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dieci anni.

* **0. 3. 010. 7.** Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dieci anni.

* **0. 3. 010. 39.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dieci anni.

* **0. 3. 010. 74.** Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dieci anni.

* **0. 3. 010. 96.** Cirielli.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: otto anni.

0. 3. 010. 100. Cirielli.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.

0. 3. 010. 75. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sopprimere il secondo comma.

0. 3. 010. 4. Pisapia, Russo Spena.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, secondo comma, sostituire le parole da: alla pena fino alla fine del comma con le seguenti: al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e la diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sopprimere le parole: ad effetto speciale.

0. 3. 010. 34. Siniscalchi, Bonito, Carboni, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, secondo comma, dopo le parole: alla pena aggiungere la seguente: massima.

* **0. 3. 010. 12.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, secondo comma, dopo le parole: alla pena aggiungere la seguente: massima.

* **0. 3. 010. 44.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, secondo comma, sostituire le parole da: senza tener conto fino alla fine del comma con le seguenti: tenuto conto della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti e dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.

0. 3. 010. 78. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, secondo comma, sostituire le parole da: senza tener conto fino

alla fine del comma con le seguenti: tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.

* **0. 3. 010. 11.** Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, secondo comma, sostituire le parole da: senza tener conto fino alla fine del comma con le seguenti: tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.

* **0. 3. 010. 43.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, secondo comma, sostituire le parole: senza tener conto con le seguenti: tenendo conto.

** **0. 3. 010. 10.** Finocchiaro, Carboni, Bonito, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, secondo comma, sostituire le parole: senza tener conto con le seguenti: tenendo conto.

** **0. 3. 010. 42.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sopprimere il terzo comma.

0. 3. 010. 83. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sopprimere il quarto comma.

0. 3. 010. 84. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sopprimere il quinto comma.

0. 3. 010. 85. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, quinto comma, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

0. 3. 010. 76. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sopprimere il sesto comma.

* **0. 3. 010. 13.** Finocchiaro, Carboni, Bonito, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sopprimere il sesto comma.

* **0. 3. 010. 45.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sesto comma, aggiungere, in fine, le parole: e l'eventuale rinuncia non può essere successivamente revocata o, comunque, resa inefficace.

0. 3. 010. 35. Siniscalchi, Bonito, Carboni, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 2.

* **0. 3. 010. 5.** Finocchiaro, Carboni, Bonito, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 2.

* **0. 3. 010. 38.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 2.

* **0. 3. 010. 65.** Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I termini di cui al terzo comma dell'articolo 157 decorrono dalla data del provvedimento con cui è stata esercitata l'azione penale».

** **0. 3. 010. 6.** Bonito, Finocchiaro, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I termini di cui al terzo comma dell'articolo 157 decorrono dalla data del provvedimento con cui è stata esercitata l'azione penale».

** **0. 3. 010. 61.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 158 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Per il reato continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione».

* **0. 3. 010. 15.** Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 158 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Per il reato continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione».

* **0. 3. 010. 47.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 3.

**** 0. 3. 010. 30.** Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 3.

**** 0. 3. 010. 55.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 3.

**** 0. 3. 010. 66.** Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: « o di questione deferita ad altro giudizio » sono inserite le seguenti: « o di rogatoria all'estero ».

*** 0. 3. 010. 23.** Bonito, Finocchiaro, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: « o di questione deferita ad altro giudizio » sono inserite le seguenti: « o di rogatoria all'estero ».

*** 0. 3. 010. 62.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sospensione o rinvio del procedimento o del dibattimento per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento dell'imputato o del difensore.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Nell'ipotesi di cui alla lettera b), la prescrizione riprende a decorrere quando viene meno la causa dell'impedimento o comunque il quarantacinquesimo giorno successivo a quello del provvedimento di sospensione o rinvio.;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 477 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 477-bis. (Legittimo impedimento dell'imputato o del difensore). — 1. Quando l'imputato o il difensore non si presentano all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice con ordinanza, anche d'ufficio, sospende o rinvia il dibattimento e fissa, entro quarantacinque giorni, la data della nuova udienza. Tale disposizione non si applica se il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito. »

0. 3. 010. 94. Gironza Veraldi.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, primo comma, sopprimere la lettera c).

**** 0. 3. 010. 16.** Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, primo comma, sopprimere la lettera c).

**** 0. 3. 010. 48.** Buemi, Bonito.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, primo comma, sopprimere la lettera c).

**** 0. 3. 010. 79.** Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, primo comma, lettera c), sostituire le parole: dell'impedimento con le seguenti: intercorrente tra il provvedimento di sospensione e la data in cui il processo o il procedimento continuano il proprio corso.

0. 3. 010. 86. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, primo comma, lettera c), sostituire le parole: dell'impedimento con le seguenti: in cui perdura la sospensione.

0. 3. 010. 87. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, primo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) impugnazione dell'imputato, fino alla sentenza che definisce il successivo grado, e comunque per non più di un anno.

0. 3. 010. 88. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, secondo comma, sostituire le parole: l'autorità competente accoglie la richiesta con le seguenti: viene notificato all'autorità precedente il provvedimento con il quale la autorizzazione viene concessa o negata.

0. 3. 010. 89. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, secondo comma, sostituire le parole: l'autorità competente accoglie la richiesta con le seguenti: la relativa decisione viene comunicata all'autorità giudiziaria.

0. 3. 010. 26. Pisapia, Russo Spena.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, sopprimere il terzo comma.

0. 3. 010. 90. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, sopprimere il quarto comma.

* **0. 3. 010. 17.** Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, sopprimere il quarto comma.

* **0. 3. 010. 27.** Pisapia, Russo Spena.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, sopprimere il quarto comma.

* **0. 3. 010. 49.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, sopprimere il quarto comma.

* **0. 3. 010. 91.** Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 3, capoverso ART. 159, sostituire il quarto comma con il seguente:

I termini stabiliti dall'articolo 157 non possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella nazionale.

0. 3. 010. 150. (nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 3, capoverso ART. 159, quarto comma, sopprimere le parole: In nessun caso.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella giudiziaria.

0. 3. 010. 102. Kessler, Bonito, Finocchiaro.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I termini di cui all'articolo 157, terzo comma, sono altresì sospesi:

1) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

2) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati ».

*** 0. 3. 010. 24.** Finocchiaro, Bonito, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I termini di cui all'articolo 157, terzo comma, sono altresì sospesi:

1) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non

siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

2) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati ».

*** 0. 3. 010. 63.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 4.

**** 0. 3. 010. 28.** Pisapia, Russo Spena.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 4.

**** 0. 3. 010. 31.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 4.

**** 0. 3. 010. 56.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 4.

**** 0. 3. 010. 67.** Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 4, con il seguente:

4. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 160. (*Interruzione del corso della prescrizione*). - Il corso della prescrizione è interrotto da uno dei seguenti atti:

1) l'ordinanza che applica le misure cautelari personali;

2) il decreto penale di condanna;

3) la sentenza che definisce il grado del giudizio;

4) la sentenza di cui all'articolo 623 del codice di procedura penale;

5) l'opposizione al decreto penale di condanna;

6) l'atto di impugnazione alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interrottivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. I termini stabiliti nel primo comma dell'articolo 157, anche se interrotti, non possono essere prolungati oltre la metà ».

* **0. 3. 010. 25.** Finocchiaro, Bonito, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 4, con il seguente:

4. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 160. (Interruzione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione è interrotto da uno dei seguenti atti:

1) l'ordinanza che applica le misure cautelari personali;

2) il decreto penale di condanna;

3) la sentenza che definisce il grado del giudizio;

4) la sentenza di cui all'articolo 623 del codice di procedura penale;

5) l'opposizione al decreto penale di condanna;

6) l'atto di impugnazione alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interrottivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. I termini stabiliti nel primo comma dell'articolo 157, anche se interrotti, non possono essere prolungati oltre la metà ».

* **0. 3. 010. 59.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 4, sostituire le parole: i termini di cui all'articolo 161, comma 2 *con le seguenti:* i due terzi.

** **0. 3. 010. 18.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 4, sostituire le parole: i termini di cui all'articolo 161, comma 2 *con le seguenti:* i due terzi.

** **0. 3. 010. 50.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 5.

* **0. 3. 010. 29.** Pisapia, Russo Spena.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 5.

* **0. 3. 010. 32.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 5.

* **0. 3. 010. 57.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 5.

* **0. 3. 010. 68.** Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, sostituire l'alinnea con il seguente: All'articolo 161 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente.

** **0. 3. 010. 19.** Finocchiaro, Siniscalchi, Bonito, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: All'articolo 161 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente.

**** 0. 3. 010. 51.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:

« Fermi restando i tempi di prescrizione di cui al primo comma dell'articolo 157, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento superiore alla metà del tempo necessario per la prescrizione del reato.

Per le ipotesi previste dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, nonché per quelle previste dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 i termini stabiliti dall'articolo 157 non possono mai essere prolungati oltre il doppio ».

0. 3. 010. 103. Finocchiaro, Bonito.

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:

« Salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella nazionale, in nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105, e all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ».

0. 3. 010. 151. (nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:

« Fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 159, in nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere. Per le ipotesi previste dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché dagli articoli da 314 a 322-bis del codice penale, l'aumento non può essere superiore al doppio del tempo necessario a prescrivere ».

0. 3. 010. 101. Fanfani, Mantini.

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:

« Fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 159 del codice penale, in nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere. Per le ipotesi previste dal libro II, titoli XII e XIII, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'aumento non può essere superiore ai due terzi del tempo necessario a prescrivere ».

0. 3. 010. 95. Cirielli.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, capoverso, sostituire le parole da: sospensione fino a: un quarto con le seguenti: interruzione della prescrizione, può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere.

0. 3. 010. 92. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, capoverso, sopprimere le parole: , anche congiuntamente computate,

0. 3. 010. 93. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, capoverso, sostituire le parole: più di un quarto con le seguenti: oltre la metà.

0. 3. 010. 80. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, capoverso, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: tre quarti.

0. 3. 010. 81. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri ».

* **0. 3. 010. 20.** Finocchiaro, Bonito, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri ».

* **0. 3. 010. 52.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 6.

** **0. 3. 010. 33.** Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 6.

** **0. 3. 010. 58.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 6.

** **0. 3. 010. 69.** Fanfani, Boccia.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 3.010, sopprimere il comma 6.

** **0. 3. 010. 152.** La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge non si applica ai fatti commessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore e ai processi penali pendenti a tale data.

0. 3. 010. 82. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, comma 6, sopprimere le parole da: ai procedimenti fino alla fine del comma.

0. 3. 010. 36. Siniscalchi, Bonito, Carboni, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 6, sostituire le parole da: ai procedimenti fino alla fine del comma con le seguenti: e per i quali siano in corso le indagini preliminari.

* **0. 3. 010. 22.** Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 6, sostituire le parole da: ai procedimenti fino alla fine del comma con le seguenti: e per i quali siano in corso le indagini preliminari.

* **0. 3. 010. 54.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e non pervenuti alla fase del dibattimento.

**** 0. 3. 010. 21.** Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e non pervenuti alla fase del dibattimento.

**** 0. 3. 010. 53.** Buemi, Boato.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 157. (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*). La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale e di circostanze attenuanti si applicano le disposizioni dell'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.»

2. All'articolo 158 del codice penale, primo comma, le parole: « o continuato » e le parole « o la continuazione » sono soppresse.

3. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 159. (*Sospensione del corso della prescrizione*). — Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

a) autorizzazione a procedere;

b) deferimento della questione ad altro giudizio;

c) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori e per il tempo dell'impedimento.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

In nessun caso i termini stabiliti dall'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, comma 2 ».

4. All'articolo 160, terzo comma, del codice penale le parole: « ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà » sono sostituite dalle seguenti: « ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, comma 2 ».

5. All'articolo 161 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere ».

6. Salvo che le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano più favorevoli all'imputato, la presente legge si applica ai fatti commessi anteriormente a tale data e ai procedimenti e ai processi penali pendenti alla medesima data.

3. 010. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Il secondo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Non si tiene conto in ogni caso delle circostanze attenuanti soggettive che non siano oggettivamente valutabili al momento dell'esercizio dell'azione penale ».

3. 01. Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Il secondo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti ».

* **3. 02.** Kessler.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Il secondo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti ».

* **3. 03.** Pisapia.

(A.C. 2055 — Sezione 5)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:

« ART. 30-quater — (Concessione dei permessi premio ai recidivi). — 1. I permessi premio posso essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:

a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;

b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;

c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni ».

2. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della

pena da scontare. Il condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere affidato al servizio sociale se la pena detentiva inflitta non supera i due anni ».

3. Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

« 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1. 1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera due anni ».

4. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« 1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena

detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale ».

5. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:

« ART. 50-bis — (Concessione della semilibertà ai recidivi). 1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge di almeno tre quarti di essa ».

6. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« 1. Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. Per il condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, è concessa una detrazione di novanta giorni per ogni singolo anno di pena scontata ».

7. Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova

al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ».

8. Dopo il comma 7 dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

- * 4. 1. Finocchiaro, Carboni, Bonito, Lucidi, Kessler, Grillini, Siniscalchi, Magnoffi, Mancini.

Sopprimerlo.

- * 4. 2. Pisapia.

Sopprimerlo.

- * 4. 20. Fanfani, Cento, Mantini.

Sopprimerlo.

- * 4. 21. Maura Cossutta, Pistone.

*Al comma 1, capoverso, ART. 30-*quater*, comma 1, sopprimere la lettera a).*

4. 3. Pisapia.

*Al comma 1, capoverso, ART. 30-*quater*, comma 1, sopprimere la lettera b).*

4. 4. Pisapia.

*Al comma 1, capoverso, ART. 30-*quater*, comma 1, sopprimere la lettera c).*

4. 5. Pisapia.

Sopprimere il comma 2.

- * 4. 6. Pisapia.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

- * 4. 12. Mario Pepe.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4. 25 DELLA COMMISSIONE.

*All'emendamento 4. 25. della Commissione, comma 2-*bis*, capoverso, dopo le parole: quelli previsti aggiungere le seguenti: dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e.*

0. 4. 25. 1. Cirielli.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*2-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è premesso il seguente:*

« 01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-*bis* della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro

luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale ».

4. 25. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere il capoverso 1.1.

4. 7. Pisapia.

Al comma 3, capoverso 1.1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: i tre anni.

4. 13. Mario Pepe.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

4. 8. Pisapia.

Sopprimere il comma 5.

4. 9. Pisapia.

Sopprimere il comma 6.

4. 10. Pisapia.

(Approvato)

Al comma 7, capoverso, sostituire le parole: ha posto in essere con le seguenti: sia stato riconosciuto colpevole di.

4. 16. Mario Pepe.

(Approvato)

Sopprimere il comma 8.

4. 11. Pisapia.

(A.C. 2055-A – Sezione 6)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito seguente:

« ART. 94-bis – (Concessione dei benefici ai recidivi). 1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5. 1.** Bonito, Finocchiaro, Kessler, Grillini, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Mancini, Lucidi.

Sopprimerlo.

* **5. 2.** Pisapia.

Sopprimerlo.

* **5. 3.** Fanfani.

Sopprimerlo.

* **5. 4.** Maura Cossutta, Pistone.

Dopo l'articolo 5 si aggiunge il seguente:

ART. 5-bis.

Il secondo comma dell'articolo 179 c.p. è così modificato: « Il termine è di otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti nei commi IV - V - VI dell'articolo 99 ».

Dopo il IV comma dell'articolo 179 c.p. è inserito il seguente:

« 5. Qualora il condannato abbia presentato istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, 1° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, i termini di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, aumentati del periodo di pena da espriare, decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza, purché questa sia stata successivamente accolta ».

5. 010. La Commissione.

(A.C. 2055 — Sezione 7)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 6.

1. Il comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6. 1.** Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Mancini, Magnolfi, Grillini.

Sopprimerlo.

* **6. 2.** Pisapia.

Sopprimerlo.

* **6. 4.** Mario Pepe.

Sopprimerlo.

* **6. 5.** Fanfani, Cento, Mantini.

Sopprimerlo.

* **6. 6.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).

6. 3. Pisapia.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 6. 01.

All'articolo aggiuntivo 6.01, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e, salvo che le disposizioni vigenti siano più favorevoli all'imputato, si applica ai fatti commessi

anteriore a tale data ed ai procedimenti ed ai processi pendenti alla medesima data.

0. 6. 01. 1. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7. — 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. 01. Mario Pepe.

(Approvato)